

COMUNE di MOZZECANE

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

IL COMUNE INDICE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 02.04.1996, N.10, IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI TUTTI GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI O SARANNO ULTIMATI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA, FATTE SALVE EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI NORMATIVAMENTE PREVISTE

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ART.2 DELLA LEGGE REGIONALE 02.04.1996, N.10)

- a) Cittadinanza italiana
a bis) Cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 06.02.2007 n.30;
a ter) Titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08.01.2007 n.3;
a quater) Titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251;
a quindies) Possesto di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 25.07.1998 n.286.
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è permessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano o prestino servizio nella provincia di VERONA, ovvero risiedono nella provincia, ma prestino servizio in altra provincia della Regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune cui si riferisce il bando non superi, in questa ipotesi, i 90 km.
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (€ 6.517,94 per il 2014, ovvero € 501,38 al mese) ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale.
- d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concesso dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dal luogo al risarcimento del danno.
- e) Possesto di un reddito annuo complessivo del **nucleo familiare** * in misura non superiore all'importo annualmente rivalutato sulla base della valutazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 05.08.1978 n.457, come sostituito dall'art.2, comma 14, del D.Lg. 23.01.1982 n.9, convertito con modifiche dalla Legge 25.03.1982 n.94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma del reddito di cui all'art. 8 del DPR 22.12.1986 n. 917, e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art.10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente

oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della Legge 05.08.1978 n.457. Il limite di reddito attualmente vigente, da calcolarsi con le modalità di cui sopra, è di € 24.793,00 (qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%).
Esempio:

Numero componenti nucleo familiare	Numero figli a carico	Limite reddito da Lavoro Dipendente	Limite reddito per altri tipi di reddito
1	0 figli a carico	€ 41.321,67	€ 24.793,00
2	0 figli a carico	€ 41.321,67	€ 24.793,00
2	1 figli a carico	€ 41.383,13	€ 25.309,46
3	1 figli a carico	€ 42.354,59	€ 25.825,92
4	2 figli a carico	€ 43.387,51	€ 26.858,84

Per ogni ulteriore figlio vanno sommati € 1.302,92

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c) d) f) g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART.7 DELLA LEGGE REGIONALE 02.04.1996, N.10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:
 - con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1
 - con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10: punti 3
 - con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede ed il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal
 - nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4
 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni: punti 1
 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 60 anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4
 - presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5 (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa)
 - nuclei familiari di emigrati che dichiarano nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
 - nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
 - nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
 - coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2
 - anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'articolo 8: punti 0,5 per anno fino ad un max di 5 punti
 - condizioni da stabilire con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 28.11.2006 in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio: punti da 1 a 8
- Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della lettera A) non sono tra loro cumulabili.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
 - 1.1 abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e s.m.i.: punti 5
 - 1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2
 - 1.3 coabitazione in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare composti da una sola unità: punti 1
 - 1.4 presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1La condizione, di cui al numero 1) della lettera B), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempimento contrattuale;
- 2 situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
 - 2.1 abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1 da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1
 - 2.1.2 da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2
 - 2.2 abitazione in alloggio antichico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e s.m.i.: punti 2
 - 2.3 richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della lettera B) non sono tra loro cumulabili.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, da presentarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali comunale **previo appuntamento da fissare telefonando al numero. 045.6335810-809**, deve essere redatta su apposito modello informatico. I concorrenti già inseriti nella graduatoria per l'anno precedente **devono ripresentare domanda** al fine dell'inserimento nella nuova graduatoria (art.3 LR n.10/96). La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitariamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38 e 47 DPR n.445 del 28.12.2000). Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa (figli nati, abitazione in un alloggio in proprio, o con barriere architettoniche per portatore di handicap, o sovraffollato, o antichico). Il richiedente dichiarerà sotto la propria personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. Il concorrente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione. L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate al Comune corredate dai documenti previsti al precedente punto 3) entro **TRENTA GIORNI** dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le **ore 12.00 del giorno GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2014** per i residenti in Italia, ed entro quarantacinque giorni e cioè entro il giorno **VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2014** per i residenti all'estero. Le domande si considerano valide solamente se presentate e sottoscritte, comprese di eventuale documentazione, nei termini previsti. Essendo la modalità di raccolta informatizzata e programmata mediante appuntamento, rimane ad esclusivo rischio del richiedente l'eventuale impossibilità fisica d'inserimento dell'istanza stante il sopraggiungere dei termini per ritardo di prenotazione. I soggetti intenzionati a presentare domanda, quindi, sono invitati a contattare gli uffici competenti sin dai primi giorni d'apertura del bando. Nel caso d'esubero di richieste, la priorità verrà assegnata ai soggetti che non hanno ancora usufruito di una precedente prenotazione.

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria. A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art.2, comma 1, lettera e) della L.R. n.10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, art. 2 L.R. n.10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparessi inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici Imposte per gli opportuni accertamenti la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento. Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei 45 giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. n.10/96. IL RICORSO DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE. Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. n.10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della L.R. n.10/96 entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della L.R. n.10/96.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con ordinanza del Sindaco dopo la verifica della permanenza nella aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n.10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. n.10/96, dovrà permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

7. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 18 della L.R. n.10/96 e successive modifiche.